

Comune di **Bianzone**

Provincia di **SONDRIO**

UFFICIO ANAGRAFE

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

IL SINDACO

VISTA l'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35;
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 9 in data 27.04.2012;

RENDE NOTO

- Che dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina in materia di dichiarazione di residenza. Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:
 1. l'iscrizione anagrafica o la registrazione venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione;
 2. gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione.
 - Che i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno (<http://www.interno.it>)
 - Che a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
- Maggiori informazioni concernenti modalità di presentazione e avvertenze sono reperibili sul sito internet del Ministero soprariportato e sul sito internet del comune (<http://www.comune.bianzone.so.it>).

AVVERTE

- Che la nuova normativa prevede che in caso di dichiarazioni **non corrispondenti al vero** si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente **la decadenza dai benefici acquisiti** per effetto della dichiarazione, **nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace**.
- Che in riferimento a quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, **si provvederà alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza** delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti;

L'ufficio anagrafe è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dalla residenza comunale, li 18.05.2012



IL SINDACO